

REP. N. 14824

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO - MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO (REP. 14821 del 29/11/2024) – DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI RECUPERO ENERGETICO E/O DI MATERIA IN AMBITO NAZIONALE E/O COMUNITARIO, NONCHÉ IN VIA RESIDUALE ALLO SMALTIMENTO IN IMPIANTI ESTERI, DI 1.200.000 TONNELLATE DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE NEI SITI DEDICATI DELLA REGIONE CAMPANIA, RISALENTI AL PERIODO EMERGENZIALE 2000/2009.

CUP B71E23000350001

**LOTTO 1** CIG: A030CE4A1D

**STRALCIO OPERATIVO N. 1** -CIG DERIVATO B48D2BA897

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE CAMPANIA**

L’anno duemilaventiquattro il giorno nove del mese di dicembre, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione, prot. n 0548304 del 19/11/2024, resa ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale della “*Struttura di Missione per l’attuazione del programma straordinario per la*

*rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015 cod. 700500*” (di seguito denominata Struttura di Missione), Dott. Antonello Barretta, [REDACTED], autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto della DGR n. 418 del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015 integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB, nonché del DPGR n. 1 del 07.01.2021 di conferma della Struttura con la nuova attuale denominazione e della D.G.R. n. 807 del 29/12/2023 e D.P.G.R. n. 7 del 02/02/2024, di conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim di Responsabile Generale della citata Struttura, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. Il costituito Dirigente ha reso, con nota prot. 548650 del 19/11/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) l’Associazione Temporanea di Imprese, nel prosieguo del presente contratto denominata ATI, di cui è capogruppo e mandataria la società ENKI S.R.L., con sede legale in Milano, alla via Giovanni Battista Giorgini, n. 13, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02545140168, nella persona del dott. Francesco Fallica, [REDACTED]

[REDACTED] - in qualità di Procuratore della Società mandataria, - giusta procura conferita in data 21.10.2015 (n. 163969 Rep. 28494 ) per atto del Notaio dr Alfonso Colombo, Notaio in Milano- domiciliato per la carica presso la sede legale della Società. La procura suddetta è allegata all’Accordo Quadro 14821 del 29/11/2024, nell’ambito del quale viene stipulato il presente Contratto Attuativo, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

Verificato dalla Struttura di Missione che detta ATI è stata costituita in data 24/09/2024 per scrittura privata, Rep. n. 6.922, autenticata nelle firme dalla dott.ssa Francesca Colombo, Notaio in Milano, iscritta presso il collegio notarile di Milano, dalle seguenti Società:

- la Società ENKI S.R.L., con sede legale in Milano, alla via Giovanni Battista Giorgini, n. 13, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02545140168;
- la Società VIBECO S.R.L., con sede legale in Paderno Dugnano (MI) Via Roma 75, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 04987510965.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 19/11/2024 (documento n. T 581938740) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società ENKI S.R.L. è iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese al n. 02545140168, REA n. MI-1754131.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 19/11/2024 (documento n. T 581939909) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società VIBECO S.R.L. è iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese al n. 04987510965, REA n. MI-1787954.

Verificata dalla Struttura di Missione l'iscrizione della società ENKI S.R.L. alla white list della Banca Dati Nazionale Antimafia dal 10/11/2023.

Verificata dalla Struttura di Missione la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, per la società VIBECO S.R.L. con prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0176073\_20240527.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la Società ENKI S.R.L. la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL\_46951536, con scadenza il 04/04/2025, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la Società VIBECO S.R.L. la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS\_42526672, con scadenza il 17/01/2025, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL.

Verificato che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che i costi della sicurezza sono pari a euro 168.000,00 e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato all'Accordo Quadro Rep 14821 del 29 novembre 2024, conservato agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) Con Decreto Dirigenziale n. 698 del 5/08/2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff

92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR la procedura aperta telematica per la conclusione di un *Accordo Quadro suddiviso in due lotti indipendenti, da concludersi con un unico operatore economico per lotto ex art. 59, co. 3, del D. Lgs n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario, nonché in via residuale allo smaltimento in impianti esteri, di 1.200.000 t di rifiuti stoccati in balle nei siti dedicati della Regione Campania, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009* è stata aggiudicata ai seguenti operatori economici:

- per il lotto n. 1 : ATI ENKI srl - VIBECO srl;
- per il lotto n. 2\_: ATI ENKI srl - VIBECO srl ;

b) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l'ATI ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'ATI medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

c) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l'ATI ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dal Disciplinare per la stipulazione di appositi contratti specifici con l'ATI stesso (di seguito, "*Contratti Attuativi*") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al relativo Appalto Attuativo nell'ambito dell'Accordo Quadro;

d) In data 29 novembre, l'ATI ha stipulato con la Regione l'Accordo Quadro Quadriennale Rep. n. 14821 avente ad oggetto "*il servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario, nonché in via residuale allo smaltimento in impianti esteri, di 1.200.000 t di rifiuti stoccati in balle nei siti dedicati della Regione Campania, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009*"

e) La Regione intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Appalti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

f) La Regione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Attuativo;

g) L'ATI dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato, dal presente Contratto Attuativo, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Attuativo, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

h) per la stipulazione del presente Contratto Attuativo è stata emessa dalla Regione lo Attuativo OdS prot PG/2024/0576166 del 3/12/2024;

i) il CIG del presente Contratto Attuativo è il seguente: B48D2BA897;

j) il Contratto Attuativo diviene efficace con la stipula;

k) l'ATI ha costituito la garanzia definitiva per la sottoscrizione del presente Contratto attuativo, secondo quanto previsto al punto 6.2 del Capitolato, nella misura di € 900.672,00, con polizza n. 10046410000619 emessa dalla Compagnia Bene Assicurazioni:

l) le Società costituenti l'ATI hanno prodotto le Polizze per Responsabilità Civile, secondo quanto previsto al punto 6.3 del Capitolato, nel dettaglio:

- la mandataria Enki risulta assicurata con la Compagnia Convex Europe S.A. con Polizza n. TLX00059P per un massimale di € 10.000.000,00;
- la mandante Vibeco risulta assicurata con la Compagnia Generali con Polizza n. 430069779 per un massimale di € 3.000.000,00

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

### **Articolo 1 - Premesse ed allegati**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, tra cui, in particolare, il Capitolato tecnico, il Disciplinare di gara, il bando di gara, l'Accordo Quadro debitamente sottoscritto, la polizza fidejussoria definitiva ed efficace per tutta la durata del contratto, nonché l'Offerta Tecnica ed Economica, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso i competenti Uffici regionali. Per richiesta espressa delle Parti contraenti, la documentazione richiamata non è allegata al presente Contratto.

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo che non sia espressamente regolata nel presente atto e nei suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nell'Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della

Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell' Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'ATI, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## **Articolo 2 - Oggetto del Contratto Attuativo - Modalità di esecuzione**

L'oggetto del presente Contratto Attuativo consiste nell'affidamento dello Stralcio Operativo **n. 1**, afferente al lotto **n. 1**.

Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:

- servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario, nonché in via residuale allo smaltimento in impianti esteri, di 200.000 t di rifiuti stoccati in balle nei siti dedicati della Regione Campania, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009. Si applicano le relative disposizioni previste dal Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Le già menzionate attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato, nella disposizione a contrarre e relativi allegati, nell'offerta tecnica presentata dall'ATI in sede di gara.

La Regione si riserva la facoltà di attivare tutte o solo talune delle opzioni contrattuali descritte dal Capitolato.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi provvedimenti.

Prima dell'avvio del servizio, l'ATI è tenuta all'inoltro di un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione del servizio.

## **Articolo 3 - Direttore tecnico dell'ATI**

Per l'esecuzione del contratto attuativo, l'ATI ha designato l'ing. Bernardino Filipponi quale Direttore Tecnico, così come definito all'art. 6 della Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 del Ministero dell'Ambiente, per il controllo delle procedure, delle operazioni e degli strumenti di lavoro adottati dall'ATI nelle attività lavorative connesse all'esecuzione del contratto d'appalto.

#### **Articolo 4 - Termini e durata del contratto**

Il Contratto Attuativo sarà efficace tra le parti a far data dalla sua stipula e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Attuativo.

Per l'ultimazione del presente Contratto Attuativo vengono prescritti i seguenti termini, stabiliti in aderenza al Capitolato e all'offerta temporale resa in sede di gara:

- entro 16 mesi consecutivi, con decorrenza dalla formale consegna ed avvio del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, oltre il termine stimato in 30 giorni naturali e consecutivi per gli adempimenti a carico dell'Appaltatore ai fini della riconsegna dei siti di stoccaggio ad ultimazione della rimozione.

Come previsto dal CSA, al p.to 2.2, [...] prima dell'avvio delle attività, su richiesta dell'ATI, è facoltà della Regione assegnare un termine supplementare di 60 giorni naturali e consecutivi per l'ottenimento dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; salvo il maggior tempo occorso per l'acquisizione delle menzionate autorizzazioni per cause non imputabili all'ATI; tale periodo supplementare decorrerà dalla data della relativa comunicazione del RUP. Salvo diversi accordi tra le parti, in tale periodo il servizio si intenderà sospeso, restando ammissibili le sole attività di cantierizzazione, riprendendo d'ufficio la decorrenza del termine contrattuale alla scadenza del sessantesimo giorno dalla già menzionata comunicazione.

Si precisa che, i tempi di esecuzione sono da considerarsi al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'ATI, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Capitolato; in caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'ATI, qualora detto ritardo determini la perdita dell'eventuale finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Attuativo, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della Regione di agire per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 5 - Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione**

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo, determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'ATI in sede di gara, è pari ad €

45.033.600,00 (quarantacinquemilionitrentatremilaseicento/00) - di cui € 44.865.600,00 (quarantaquattromilioniottoctosessantacinquemilaseicento/00) per servizi e € 168.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA e oneri di legge.

Il corrispettivo è determinato “*a misura*” e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata all'Accordo Quadro Rep n. 14821 del 29 novembre 2024.

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Attuativo, anche relative alla revisione dei prezzi contrattuali, si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato e dell'Accordo Quadro.

Per le modalità di contabilizzazione del servizio, pagamento e fatturazione, si rimanda integralmente alle previsioni di cui agli artt. 9.2 e 9.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti, sarà corrisposta una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; l'anticipazione sarà corrisposta solo successivamente alla stipula del presente contratto di appalto Attuativo e l'erogazione è subordinata alla presentazione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal Capitolato.

#### **Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'ATI si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

A tal fine con nota assunta al protocollo regionale in data 27/09/2024, con numero PG/2024/0452428, l'ATI ha comunicato gli estremi dei conti correnti sui quali avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sugli indicati conti correnti.

L'ATI si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

La Regione avrà il diritto di disporre la risoluzione del presente Contratto Attuativo ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L.



n. 136/2010.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dal Capitolato.

#### **Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

Si applicano le relative disposizioni di cui al Capitolato e al Contratto generale, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 8 - Penali**

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Attuativo, la Regione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, le penali previste all'art. 13 del Capitolato Speciale e all'art. 11 del dell'Accordo Quadro Rep. n. 14821 del 29 novembre 2024.

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo capoverso dell'art. 11 del suddetto Accordo Quadro, qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate superi il 10% dell'importo netto del Contratto attuativo, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro stesso.

#### **Articolo 9 - Risoluzione e recesso**

Le ipotesi di risoluzione e di recesso sono disciplinate dal Capitolato Speciale e dal dell'Accordo Quadro Rep. n. 14821.

In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, la Regione può risolvere il presente Contratto Attuativo al ricorrere delle seguenti circostanze:

- in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro;
- in caso di recesso dall'Accordo Quadro;
- in caso di rifiuto espresso di eseguire un Contratto Attuativo qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'ATI ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, co. 23, del presente Contratto Attuativo;
- in caso di applicazione delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la Regione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva

la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'ATI. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'ATI è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Regione altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi.

#### **Articolo 10 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto**

Si applica quanto disposto dagli articoli del dell'Accordo Quadro Rep. n. 14821 del 29 novembre 2024 e del Capitolato Speciale.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

L'ATI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'ATI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle società stesse ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, le Società acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Le Società si obbligano, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

Le Società si obbligano ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; le Società si obbligano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Le Società prendono atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che le Società saranno tenute a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

#### **Art. 12 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società mandataria è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società mandataria.

#### **Art. 13 - Protocollo di legalità**

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

#### **Art. 14 - Codice di comportamento**

L'ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice

di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24, del 15 marzo 2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Struttura di Missione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 - Clausola di manleva**

L'ATI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **Art. 16 - Obblighi di riservatezza**

L'ATI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'ATI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

#### **Art. 17 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti delle Società costituenti l'ATI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per la Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 18 - Obblighi sociali**

L'ATI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'ATI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

#### **Art. 19 - Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. Per la definizione delle riserve si fa riferimento all'art 8.3 del CSA. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 20 - Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Art. 21 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da quattordici pagine, di cui tredici per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).